



COMUNE di FROSINONE
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E.
e Ambiente

Ordinanza

Numero
ORD / 290 / 2015

Data
03-07-2015

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che per il periodo fino al 30 Settembre 2015, la Regione Lazio, con nota prot.n. 191249 del 08-04-2015, ha dichiarato lo Stato di Massimo Rischio di incendi boschivi e che costituiscono, inoltre, periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i giorni festivi fino al mese di ottobre;

CONSIDERATO che le condizioni meteorologiche, correlate all'abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi e che ciò può arrecare notevole danno per l'incolumità dei cittadini e alla conservazione del patrimonio agro-forestale;

ACCERTATE le gravi carenze igienico-sanitarie derivanti dal totale abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale, in particolare nel perimetro urbano, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari oltre ad essere infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti pericolosi e ratti, responsabili della diffusione di malattie epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;

RILEVATO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti di terreno privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi per la viabilità a causa della incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione incolta, delle siepi e dei rami che sporgono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi, nonché i rami che oscurano la regolare proiezione di luce da parte degli impianti di pubblica illuminazione posti lungo le strade e della segnaletica stradale verticale;

CHE la presenza di vegetazione incolta sul margine della carreggiata stradale di pertinenza dei terreni frontisti, determina l'intasamento delle cunette stradali impedendo il regolare deflusso delle acque meteoriche, causando allagamenti e ristagni sulla sede stradale con conseguente pericolo per la viabilità;

RITENUTO di dover adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di pulizia delle aree private con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano così come delimitato con delibera di G.M. n. 731 del 19/05/1994, nonché per quelle poste ai margini delle strade a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra espresso e per la natura della materia trattata, di adottare un provvedimento che abbia carattere di contingibilità ed urgenza;

Vista la Legge 24/11/1981 n. 689 "Modifiche al Sistema Penale" e s.m.i.;

Vista la Legge 24/2/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

Visto il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.P.R. 8/2/2001 n. 194 "Regolamento di Disciplina delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" e s.m.i.;

Vista la Legge Regione Lazio 28/10/2002 n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e s.m.i.;

Vista la legge 16/1/2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione";

Visto il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

O R D I N A

1) Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, individuato fino al 30 settembre 2015 nonché tutti i fine settimana e giorni festivi fino al mese di ottobre 2015:

- a) Il divieto nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio.
- b) Il divieto, in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie di accendere fuochi o bruciare le ceppaie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, la sterpaglia, ecc.
- c) In deroga a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) l'uso del fuoco è consentito:
 - per le operazioni di bruciatura di minime quantità di materiale vegetale di risulta da lavori di manutenzione del verde in condizioni ottimali, nelle giornate in assenza di vento, nelle prime ore del mattino e non oltre le ore 10:00 anti meridiane a condizione che il luogo su cui si eseguito l'abbruciamento sia circoscritto ed isolato con mezzi efficaci per evitare il propagarsi del fuoco;
 - per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o strutture similari, nelle aie nei giardini privati e condominiali, con le necessarie precauzioni per evitare il propagarsi del fuoco;
 - per gli eventi di interesse sociale in occasione di festeggiamenti civili e religiosi, previa autorizzazione delle autorità competenti.

2) Dalla data di entrata in vigore del presente atto sino al 31/12/2015:

- d) Agli Enti gestori delle Ferrovie, delle Autostrade e delle strade di competenza Regionale e Provinciale, ai Proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili, ai proprietari di terreni posti ai margini delle strade, di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei propri terreni invasi da vegetazione. Tali interventi devono essere eseguiti mediante la eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione e rimozione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di rami che si estendono oltre la proprietà sul ciglio stradale, alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio.
- e) La eliminazione per una fascia di rispetto della profondità di almeno 5 metri di sterpaglie e vegetazione secca, in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà.
- f) Procedere alla manutenzione ordinaria con la cura delle aree e allo sfalcio delle stesse con cadenza quindicinale (ogni 15 giorni) per tutto il periodo primaverile ed estivo.

SANZIONI

I trasgressori delle disposizioni menzionate saranno sanzionati nei termini di cui ai commi successivi:

1. Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad **euro 155,00** e non superiore ad **euro 624,00**, determinata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m.i..
2. Nel caso di procurato incendio causato dalla esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad **euro 1.032,91** e non superiore ad **euro 10.329,14**, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000, n° 353.
3. Nel caso di mancata pulizia dei terreni privati non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 1., verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad **euro 25,00** e non superiore ad **euro 500,00**, ai sensi dell'art.16 comma 1 legge 16/1/2003 n. 3, che introduce ed integra l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

4. Nel caso di mancata rimozione dei rifiuti già presenti sui terreni privati, o prodotti dagli interventi di pulizia effettuati sugli stessi, verrà applicata la sanzione per un importo non inferiore ad **euro 105,00** e non superiore ad **euro 620,00**, ai sensi degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 25,00 ad euro 155,00**.

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza, il cui termine di validità è fino alla data del 31/12/2015, venga resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e della stessa sia data pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e comunicata agli organi d'informazione.

Che la stessa sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, alle altre forze di Polizia, all'Azienda Sanitaria Locale, ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per la verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento, nonché alla Prefettura di Frosinone e al Servizio Protezione Civile di questo Ente per quanto di rispettiva competenza

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

f.to p. IL SINDACO
Dott. Francesco Trina

